



Viale Resistenza, 3
44021 Codigoro (FE)
Cod.mecc.FEIS004001 Cod.Fisc.82004200380
Tel.0533-712164 Fax 0533-712162
Peo FEIS004001@istruzione.it
Pec FEIS004001@pec.istruzione.it
Sito web <http://www.polocodigoro.edu.it>

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.MONACO DI POMPOSA" – "T.LEVI CIVITA"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
Amministrazione, Finanza e Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica Meccatronica

LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

IIS "GUIDO MONACO DI POMPOSA"
Prot. 0006319 del 16/05/2022
II-10 (Uscita)

Alla componente RSU

Al RLS

Ai docenti

Al personale ATA

Al DSGA

Al Sito web

Oggetto: Individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Considerata la scadenza naturale della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) con la recente elezione delle nuove Rappresentanze Sindacali Unitarie d'istituto (RSU), si ritiene opportuno portare all'attenzione delle SS.LL. le principali indicazioni dettate dalla normativa vigente in merito alla elezione o designazione dei nuovi RLS scolastici.

Il Dirigente Scolastico, nella sua veste di datore di lavoro, chiede pertanto formalmente alle rinnovate RSU di fornire, con dichiarazione scritta da assumere al protocollo dell'Istituto, il nominativo del RLS individuato nell'ambito delle stesse RSU ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008. Si precisa che, come recita l'art. 47, comma 7 dello stesso decreto, il numero minimo di RLS è pari ad 1 per scuole fino a 200 lavoratori.

La dichiarazione prodotta dalle RSU può configurare le seguenti casistiche:

a) conferma RLS uscente, rieletto tra le nuove RSU.

In questo caso il Dirigente Scolastico ne prenderà semplicemente atto.

b) designazione RLS diverso da quello uscente, eletto tra le nuove RSU.

In questo caso il Dirigente Scolastico dovrà comunicare in via telematica all'INAIL il nominativo del nuovo RLS (art. 18, comma 1, lettera aa, del D.Lgs. 81/2008), provvedere ad avviare alla formazione obbligatoria il RLS designato (art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008) ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), inserendovi il nominativo del nuovo RLS. Si precisa che fino al completamento della formazione di cui sopra e al superamento della prevista verifica finale, il nuovo RLS non può esercitare il suo ruolo e resta pertanto in carica il RLS uscente.

c) mancata individuazione tra le nuove RSU del RLS.

In questo caso il Dirigente Scolastico consentirà a tutto il personale (docente e ATA) di eleggere il RLS tra i lavoratori non eletti nelle RSU, nei modi che verranno concordati. Se da tale elezione risultasse confermato il RLS uscente (però non rieletto tra le nuove RSU), vale quanto scritto al precedente punto a); altrimenti vale quanto scritto al precedente punto b).

Se non viene individuato alcun lavoratore disponibile a svolgere il ruolo di RLS o non vi è alcuna candidatura per tale ruolo tra il personale, il Dirigente Scolastico ne prende atto e l'Istituto resta privo di tale figura. Si precisa che per il comparto Scuola non è stata ancora istituita la figura del RLS Territoriale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 81/2008.

A nessun titolo il Dirigente Scolastico potrà individuare o designare direttamente il RLS, che rimane prerogativa esclusiva delle RSU (designazione) o dei lavoratori (elezione).

Codigoro 16 maggio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmine Iannicelli